

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.¹
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.²

¹ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99. A norma dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000, le disposizioni dello stesso hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 23, comma 31, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

² Vedi, anche, l'art. 9-bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289, aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Articolo 13 – Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;³
 - b. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;⁴
 - c. ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.⁵
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Omissis.....
4. (abrogato)
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

³ Lettera modificata dall'art. 16, comma 5, lett. a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010.

⁴ Lettera modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 1), D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000 e, successivamente, dall'art. 16, comma 5, lett. b), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Infine la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010.

⁵ Lettera modificata dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506., dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 2), D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000 e, successivamente, dall'art. 16, comma 5, lett. c), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Infine la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010.